

Cosa cambia per le imprese nella stipulazione dei contratti dopo i decreti Fare e Lavoro

Appalti, responsabilità limitata

Resta la parte relativa alle ritenute fiscali sui redditi

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Nei contratti di appalto non opera più la responsabilità solidale ai fini Iva. Ma viene estesa quella ai fini contributivi e assicurativi anche ai lavoratori autonomi, con particolare riguardo ai co.co.pro. e ai lavoratori occasionali. Sono queste le principali novità introdotte dal decreto Fare (dl 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 98/2013) e dal decreto Lavoro (28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla legge 99/2013), che hanno modificato il precedente assetto normativo in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore.

Applicabilità ed esclusioni. La responsabilità solidale emerge in presenza di un rapporto contrattuale tra due

Il decreto Fare	
Riferimento normativo	L'art. 50 del decreto Fare (dl n. 69/2013, convertito dalla legge 98/2013) ha modificato l'art. 35, comma 28, del dl 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006)
Abolizione parziale della responsabilità solidale fiscale negli appalti	<p>Dal 22 giugno 2013 è stata eliminata la responsabilità solidale dell'appaltatore per quanto riguarda il versamento dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto di opere e servizi</p> <p>Resta la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltante per il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente</p>

imprese che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 1655 c.c. Non rientrano, invece, in tale ambito i contratti aventi quale oggetto prevalente un'obbligazione di dare, come i rapporti di somministrazione, subfor-

nitura, vendita o nolo, anche nell'ipotesi in cui prevedano un obbligo di «fare» accessorio rispetto a quello principale.

L'ambito soggettivo di applicazione della norma è esteso all'impresa committente e

all'impresa appaltatrice: la prima risponderà dei debiti maturati anche dalle imprese subappaltatrici che abbiano collaborato alla realizzazione dell'opera o del servizio da essa affidato. All'interno della «filie-

ra» di appalti, l'art. 29 secondo la Cassazione (sent. n. 6208 del 7 marzo 2008), prevede anche una responsabilità solidale dell'impresa subappaltante per i debiti maturati dall'impresa a cui abbia eventualmente affidato, in tutto o in parte, l'opera o il servizio.

Limitazione alla responsabilità fiscale. La responsabilità fiscale, in solido tra committente e appaltatore, introdotta dall'art. 35 del dl 223/2006 e da ultimo modificata dal dl 83/2012, con il decreto Fare, è stata dunque «limitata» alla sola parte relativa alle ritenute dei lavoratori impiegati nell'ambito dell'appalto o del subappalto. Viene dunque meno la responsabilità Iva, in un sistema economico in cui i contratti di appalto e subappalto, vengono principalmente impiegati nel settore edile.

Obblighi allargati alle prestazioni di natura autonoma

In seguito alle novità introdotte dal decreto legge n. 76/2013, la responsabilità solidale negli appalti riguarda non solo contratti di lavoro di tipo subordinato, ma anche le prestazioni di tipo autonomo. Sulla questione era già intervenuto l'Inps con la circolare n. 106/2012, precisando che l'art. 29 comprendeva anche le obbligazioni maturate a seguito di contratti di associazione in partecipazione e di co.co.pro. I contratti di lavoro autonomo indicati nel decreto lavoro (art. 9, comma 1), pertanto, vanno ad aggiungersi a tutti gli effetti all'elenco dei soggetti interessati dalla norma. Diversa sembra essere tuttavia la posizione dei prestatori d'opera professionale (di cui all'art. 2222 c.c.), che presentano un regime contributivo e assicurativo particolare. Innanzitutto va precisato che le prestazioni autonome, se rese occasionalmente e quindi non professionalmente, da soggetti privi di partita Iva, non generano un'obbligazione contributiva sino alla soglia dei 5.000 euro di compenso lordo annuo.

Se, invece, tali prestazioni sono rese da soggetti titolari di una posizione Iva (indipendentemente dal fatto che possano essere artigiani, commercianti, liberi professionisti provvisti o meno di cassa previdenziale), non generano un obbligo contributivo in capo alla committenza. In tali casi l'unico soggetto dei contributi è il lavoratore autonomo e non il committente, il quale sarà destinatario (come nell'ipotesi di contribuzione alla gestione separata) di un obbligo di rivalsa nei rapporti interni col

Il decreto Lavoro	
Riferimento normativo	L'art. 9 del decreto Lavoro (dl 76/2013, convertito dalla legge 99/2013) si riferisce alle disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, del dlgs 276/2003, che disciplinano la responsabilità solidale del committente o del datore di lavoro con l'appaltatore (ed eventuali subappaltatori) in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti dall'appaltatore ai propri lavoratori
Le novità apportate al regime della responsabilità solidale	<p>Il regime è esteso ai compensi e agli obblighi previdenziali e assicurativi per i lavoratori autonomi; il committente risponde in solido con appaltatore e subappaltatori anche in relazione ai contratti di collaborazione a progetto, ai vecchi co.co.co., alle prestazioni di lavoro occasionale e alle prestazioni d'opera professionale (se il compenso non supera i 5.000 euro, il vincolo è limitato al pagamento del compenso stesso)</p> <p>Le disposizioni non si applicano in tutte le ipotesi in cui committente del contratto di appalto sia una p.a.</p> <p>I Ccnl hanno facoltà di derogare al regime della solidarietà negli appalti ma solo per i trattamenti retributivi e non per contributi previdenziali e assicurativi</p>

professionista. Pertanto, non risultando l'impresa appaltatrice o subappaltatrice (in qualità di committente di una prestazione autonoma) debitrice nei confronti dell'istituto previdenziale, sembrerebbe mancare il presupposto fondamentale della responsabilità solidale dell'impresa appaltante. Le stesse conclusioni possono essere tratte anche sul fronte dei premi Inail, dove l'obbligo assicurativo scatterà sempre e solo nei confronti del lavoratore autonomo artigiano che, anche in questi casi,

sarà l'unico soggetto obbligato al pagamento del premio assicurativo. Nel caso dell'esclusione della responsabilità solidale delle pubbliche amministrazioni, qualora siano committenti di un appalto pubblico, anche per questa tipologia di appalti erano in passato intervenuti chiarimenti. Al riguardo, il ministero del lavoro aveva chiarito l'esclusione della p.a. dal cono d'ombra dell'art. 29, sulla scorta dell'art. 1, dlgs n. 276/2003 che esclude dall'ambito di applicazione dell'intero decreto Biagi proprio le

pubbliche amministrazioni. In ogni caso, non va dimenticato che la p.a., in qualità di stazione appaltante, risponderà, comunque, dei debiti retributivi delle ditte appaltatrici in virtù dell'art. 1676 c.c.

Deroga dei contratti collettivi. Un'altra novità introdotta dal decreto lavoro riguarda la derogabilità al regime solidaristico ex art. 29 da parte della contrattazione collettiva, ma solo sotto il profilo retributivo. Con la riforma Fornero, intervenuta direttamente sull'art. 29, era stata conferita alla contrattazione collettiva il potere di derogare al regime solidaristico, anche se già l'art. 8, comma 2, lett. a), della legge 148/2011 aveva previsto la possibilità di deroga a opera della contrattazione collettiva di prossimità. Al riguardo la circolare n. 7258/2013 del ministero del lavoro aveva espresso una certa riserva a che la fonte contrattuale potesse derogare al regime previdenziale e assistenziale contenuto nell'art. 29, muovendo dall'assunto secondo cui le disposizioni collettive

non potessero incidere direttamente sui saldi di finanza pubblica. Nonostante l'intervento del legislatore abbia precluso alla contrattazione collettiva di cui all'art. 29 di derogare al regime solidaristico, sotto il profilo contributivo e assicurativo, non può non osservarsi come la questione rimanga aperta in relazione alla contrattazione collettiva di prossimità di cui all'art. 8, che nelle materie «delegate» dal legislatore, subisce solo i limiti dei principi costituzionali e di diritto comunitario.